Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 120° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 6 luglio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Emilia-Romagna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979.

Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio « Robiola di Roccaverano ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad ottenere, a termini dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della « denominazione di origine » del formaggio « Robiola di Roccaverano »;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della ricordata legge n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 2 ottobre 1978;

Considerato che il formaggio « Robiola di Roccaverano » è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dalle consuetudini di fabbricazione esistenti nella zona di produzione;

Ritenuto per i suesposti motivi di accogliere la domanda presentata dagli interessati per ottenere il riconoscimento della « denominazione di origine » in quanto rispondente alle effettive esigenze della produzione e della commercializzazione del formaggio « Robiola di Roccaverano »;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio « Robiola di Roccaverano », il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati con il presente decreto con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche e derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 2.

La denominazione di origine « Robiola di Roccaverano » è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:

formaggio grasso a pasta fresca non sottoposto ad alcuna maturazione o stagionatura, prodotto con latte di vacca in misura massima dell'85 % e di capra e pecora, in rapporto variabile o in purezza, in misura minima del 15 %, proveniente da due mungiture giornaliere, parzialmente decremato per affioramento.

L'alimentazione base delle vacche, capre e pecore deve essere costituita da foraggi verdi o conservati.

Si produce durante l'intero anno.

Dimensioni:

diametro cm 14 circa per le forme più grandi e cm 10 circa per quelle più piccole;

altezza: cm 4-5 con leggere variazioni in rapporto alle condizioni termiche di produzione;

forma: cilindrica con facce piane, leggermente orlate;

peso medio: grammi 400 circa per le forme più grandi e grammi 250 circa per quelle più piccole;

colore della pasta: bianco latte;

confezione esterna: bianco latte;

aroma e sapore della pasta: delicato, saporito e tipico della robiola, leggermente acidulo;

struttura della pasta: finemente granulosa.

Non vengono utilizzati né pigmenti colorativi, né aromi particolari;

maturazione: la maturazione naturale viene effettuata conservando il prodotto in ambienti con temperatura da 15 a 20 gradi, per tre giorni consecutivi;

crosta: inesistente;

uso: formaggio da tavola;

grasso sulla sostanza secca: minimo 45 %;

sostanze proteiche: 38 % sulla materia secca;

ceneri: 7 %.

Art. 3.

La zona di produzione del formaggio a denominazione di origine « Robiola di Roccaverano » è delimitata come appresso:

Provincia di Asti:

l'intero territorio dei comuni di Bubbio, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole e Vesime.

Provincia di Alessandria:

l'intero territorio dei comuni di Castelletto d'Erro, Denice, Malvicino, Merana, Montechiaro d'Acqui, Pareto, Ponti, Spigno, ed il territorio del comune di Cartosio ubicato sulla sponda sinistra del torrente Erro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1979

PERTINI

MARCORA — PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1979
Registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 336

(5727)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica I.L.S.A. S.p.a., in Carcare.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Ceramica I.L.S.A. S.p.a., con sede in Carcare (Savona), con effetto dal 4 luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 17 febbraio 1978 e 10 ottobre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceramica I.L.S.A. S.p.a., con sede in Carcare (Savona), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(6064)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1979.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alba Italia, stabilimento di Gravellone Toce.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta Alba Italia, stabilimento di Gravellone Toce (Novara), con effetto dal 10 marzo 1976;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1977, 2 giugno 1977, 19 settembre 1977 e 31 ottobre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattameno di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alba Italia, stabilimento di Gravellone Toce (Novara), è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(6068)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Ozieri.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la domanda in data 2 dicembre 1964, con la quale il comune di Ozieri (Sassari) ha chiesto, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo dell'impresa elettrica comunale;

Vista la delibera n. 161 del 31 luglio 1978, con la quale il consiglio comunale di Ozieri (Sassari) ha rinunciato alla domanda di concessione;

Vista l'istanza in data 4 ottobre 1978, con la quale il sindaco del comune di Ozieri (Sassari) in esecuzione della delibera sopra indicata, ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, copia della delibera stessa;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, con sede in Roma, dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Ozieri (Sassari), rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dall'impresa del comune di Ozieri (Sassari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività di cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Sassari con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Sassari o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(5925)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 concernente il regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Per le merci originarie della Bulgaria, indicate nell'allegato I al presente decreto, il regime dell'autorizzazione ministeriale è sospeso.

Le medesime merci sono soggette alla sorveglianza indicata nel predetto allegato.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 e l'annesso II alla circolare n. 22/76, prot. n. 349200 del 30 novembre 1976, vengono modificati nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 20 maggio 1979

Il Ministro del commercio con l'estero
STAMMATI

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MERCI ORIGINARIE DELLA BULGARIA
PER LE QUALI VIENE SOSPESO IL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE

V.D.	Cod. stat.	Descrizione della merce	Regime di sorveglianza
51.01	da 050 a 130, da 160 a 230, da 260 a 480, da 500 a 610, da 640 a 710, da 760 a 805	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali, continue non preparati per la vendita al minuto	Autorizzazione automatica con attestazione tecnica
51.04	da 030 a 980	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci numeri 51.01 e 51.02)	Dichiarazione con fattura

V.D.	Cod. stat.	Descrizione della merce	Regime di sorveglianza
53.07	da 010 a 890	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto	Dichiarazione con fattura
55.06	da 100 a 900	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	Dichiarazione con fattura
55.07	da 100 a 900	Tessuti di cotone a punto di garza	Dichiarazione con fattura
55.08	da 100 a 800	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna	Dichiarazione con fattura
56.04	da 110 a 290	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche e artificiali (continue o in fiocco) cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura	Autorizzazione automatica con attestazione tecnica
56.05	da 030 a 990	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche e artificiali) non preparati per la vendita al minuto	Dichiarazione con fattura
56.07	da 370 a 870	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco	Autorizzazione automatica con attestazione tecnica
60.05	da 410 a 440	Abiti interi da donna a maglia non elastica né gommata	Dichiarazione con fattura
60.05	da 510 a 580	Gonne, comprese le gonne pantaloni, a maglia non elastica né gommata	Dichiarazione con fattura
61.01	da 010 a 090	Indumenti esterni per uomo e ragazzo di tessuto delle voci numeri 59.08, 59.11 e 59.12	Dichiarazione con fattura
61.01	da 220 a 230	Costumi da bagno per uomo e ragazzo	Dichiarazione con fattura
61.01	da 240 a 260	Accappatoi da bagno, vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa per uomo e ragazzo	Dichiarazione con fattura
61.01	da 290 a 320	Eskimo, giacche a vento e giubbetti, con o senza cappuccio e simili, per uomo e ragazzo	Dichiarazione con fattura
61.01	da 340 a 370	Giacche per uomo e ragazzo	Dichiarazione con fattura
61.01	da 920 a 960	Altri indumenti esterni per uomo e ragazzo	Dichiarazione con fattura
61.02	da 010 a 030	Indumenti per bambini piccoli (bébés)	Dichiarazione con fattura
61.02	070	Altri indumenti esterni per donna, ragazza e bambini, di tessuti delle voci numeri 59.08, 59.11 e 59.12	Dichiarazione con fattura
61.02	da 160 a 180	Costumi da bagno per donna, ragazza e bambini	Dichiarazione con fattura
61.02	da 220 a 240	Accappatoi da bagno, vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa per donna, ragazza e bambini	Dichiarazione con fattura
61.02	da 250 a 280	Eskimo, giacche a vento e giubbotti, con o senza cappuccio e simili, per donna, ragazza e bambini	Dichiarazione con fattura
61.02	da 420 a 440	Abiti a giacca, completi e insiemi per donna, ragazza e bambini, esclusi quelli da sci	Dichiarazione con fattura
61.02	da 480 a 540	Abiti interi da donna	Dichiarazione con fattura
61.02	da 570 a 620	Gonne, comprese le gonne pantaloni	Dichiarazione con fattura
61.02	da 860 a 920	Altri indumenti esterni per donna, ragazza e bambini	Dichiarazione con fattura
61.03	da 510 a 890	Pigiami e altre sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini	Dichiarazione con fattura
61.04	da 010 a 980	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, ragazza e bambini	Dichiarazione con fattura
61.05	200	Fazzoletti da naso e da taschino di tessuti di cotone di valore superiore a 15 u.c. per kg netto	Dichiarazione con fattura
61.05	300	Fazzoletti da naso e da taschino di cotone	Autorizzazione automatica con attestazione tecnica
61.05	990	Fazzoletti da naso e da taschino di altre materie tessili	Dichiarazione con fattura
62.02	010, 090, 110, 190, da 410 a 470, 650, 710, 730, 770, 810, 890	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio e da cucina, tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento	Autorizzazione automatica con attestazione tecnica
62.03	960	Sacchi e sacchetti da imballaggio di fibre tessili sintetiche, fabbricati con lamette e simili (paglia artificiale) di polietilene o polipropilene	Non soggetti a sorveglianza

(6092)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lassup » nelle confezioni 5 e 10 supposte per bambini e della relativa serie per adulti nelle confezioni da 5 e 10 supposte, della ditta Difer - Laboratorio farmaco-biologico, in Trieste, e poi ceduta dalla ditta Ve-Pharma del dott. Lazzari Renato, in Venezia-Mestre. (Decreto di revoca n. 5481/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 29 novembre 1957, con il quale vennero registrate ai numeri 7481 e 7481/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Lassup » nelle confezioni 5 e 10 supposte per bambini e la relativa serie per adulti nelle confezioni da 5 e 10 supposte,a nome della ditta Difer - Laboratorio farmaco-biologico, con sede in Trieste, via Martiri della Libertà, 15/*A*, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto l'atto privato del 7 settembre 1961 registrato al n. 6399/1 mod. II vol. 322 dell'ufficio registro atti civili con il quale il prodotto in parola è stato ceduto alla ditta Ve-Pharma del dott. Lazzari Renato con sede in Venezia-Mestre, via Portorose;

Considerato che la ditta acquirente non ha mai chiesto la registrazione a proprio nome della specialità medicinale suddetta e che per la stessa non risulta essere stata pagata la prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lassup » nelle confezioni 5 e 10 supposte per bambini e la relativa serie per adulti nelle confezioni da 5 e 10 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 7481 e 7481/1 in data 29 novembre 1957, a nome della ditta Difer - Laboratorio farmaco-biologico, con sede in Trieste, via Martiri della Libertà, 15/*A*, e poi ceduta alla ditta Ve-Pharma del dott. Lazzari Renato, con sede in Venezia-Mestre, via Portorose.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alle ditte interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5797)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Longo, in Zola Predosa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Longo di Zola Predosa (Bologna);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 3 gennaio 1979 e 4 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Longo di Zola Predosa (Bologna), è prolungata fino al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Bologna, Sasso Marconi, Castelmaggiore, Pianoro, Casalecchio di Reno, Bazzano, Zola Predosa, Pieve di Cento, Monteveglio, San Giovanni in Persiceto, Crespellano, Monte San Pietro, Malalbergo, Anzola Emilia e Castelfranco Emilia.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6060)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti in Brindisi e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti in Brindisi e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti in Brindisi e provincia, è determinato come segue:

vitto: L. 200 per ciascun pasto giornaliero;
mensa: L. 200 per ciascun pasto giornaliero.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: Scotti

(5984)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia napoletana, in Santa Anastasia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Corderia napoletana di Santa Anastasia (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1978, 12 dicembre 1978 e 27 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 31 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia Napoletana di Santa Anastasia (Napoli), è prolungata fino al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: Scotti

(6059)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1979.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Hoechst Italia sud S.p.a., in Scoppito.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 5821 in data 10 gennaio 1979 la ditta Hoechst Italia sud S.p.a. (codice fiscale 52970661) fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Scoppito (L'Aquila), strada statale n. 17, km 22, specialità medicinali;

Vista la lettera in data 15 febbraio 1979, con la quale la ditta rinuncia alla predetta autorizzazione per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi speciali 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, alla ditta Hoechst Italia sud S.p.a. (codice fiscale 152970661) la autorizzazione a produrre specialità mediciali nell'officina farmaceutica sita in Scoppito (L'Aquila), strada statale n. 17, km 22, concessa con decreto ministeriale n. 5821 in data 10 gennaio 1979.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 6 giugno 1979

Il Ministro: Anselmi

(5825)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni M.C.M., con sede e stabilimento in Filottrano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Confezioni M.C.M., con sede e stabilimento in Filottrano (Ancona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni M.C.M., con sede e stabilimento in Filottrano (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1979 al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6061)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1979.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Albert Farma S.p.a., in Scoppito.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4993 in data 6 marzo 1972 la ditta Albert Farma S.p.a. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Scoppito (L'Aquila), strada statale n. 17, km 22, specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate e preparati galenici in fiale, anche liofilizzate, supposte, compresse e sciroppi;

Vista la lettera in data 15 febbraio 1979, con la quale la ditta rinuncia alla citata autorizzazione per attivare una officina farmaceutica in comune con altra ditta;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi speciali 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, alla ditta Albert Farma S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Scoppito (L'Aquila), strada statale n. 17, km 22, concessa con decreto ministeriale n. 4993 in data 6 marzo 1972.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 6 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5824)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac - Refrattari argille e caolini, stabilimento di Genova-Bolzaneto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sanac - Refrattari argille e caolini, stabilimento di Genova-Bolzaneto;

Visti i decreti ministeriali 17 agosto 1978 e 23 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 31 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac - Refrattari argille e caolini, stabilimento di Genova-Bolzaneto, è prolungata fino al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6070)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Juta, in Genova, stabilimenti di Arquata Scrivia e Carrosio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industria Juta, con sede in Genova, stabilimenti di Arquata Scrivia e Carrosio (Alessandria);

Visti i decreti ministeriali 22 novembre 1978 e 24 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 28 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Juta, con sede in Genova, stabilimenti di Arquata Scrivia e Carrosio (Alessandria), è prolungata fino al 28 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6069)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lambriana cartiere, stabilimento di Balangero.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lambriana cartiere, stabilimento di Balangero (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lambriana cartiere, stabilimento di Balangero (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 agosto 1978 al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6063)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Editrice didattica lucana, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Editrice didattica lucana, con sede in Potenza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Editrice didattica lucana, con sede in Potenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 dicembre 1978 al 10 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6058)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, in Perugia, stabilimenti in Perugia, S. Sisto, San Sepolcro e Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, con sede in Perugia e stabilimenti a Perugia, S. Sisto, San Sepolcro (Arezzo) e Aprilia (Latina);

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1978, 3 novembre 1978 e 24 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze, Perugia e Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, con sede in Perugia e stabilimenti a Perugia, S. Sisto, San Sepolcro (Arezzo) e Aprilia (Latina), è prolungata fino al 26 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6065)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta M.G.M. - Manifatture Giuseppe Montin, in Venezia-Mestre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta M.G.M. - Manifatture Giuseppe Montin, con sede in Venezia-Mestre;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta M.G.M. - Manifatture Giuseppe Montin, con sede in Venezia-Mestre, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 ottobre 1978 al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6071)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emilio Vecchione & Figli S.n.c., in Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Emilio Vecchione & Figli S.n.c. di Casoria (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emilio Vecchione & Figli S.n.c. di Casoria (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 febbraio 1979 al 12 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6067)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sel, in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Sel di Latina;

Visti i decreti ministeriali 23 ottobre 1978 e 23 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 marzo 1978 al 30 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sel di Latina, è prolungata fino al 25 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6066)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla, in Pozzuoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla di Pozzuoli (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 2 gennaio 1979 e 27 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 giugno 1978 al 10 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla di Pozzuoli (Napoli), è prolungata fino al 9 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6062)

DECRETO PREFETTIZIO 23 giugno 1979.

Revoca delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Cervinara e proroga della gestione commissariale.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto-legge n. 208, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1979, recante modificazioni alle norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali e comunali di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 3;

Rilevato che con decreto prefettizio n. 855/13/4 Gab. del 31 maggio 1979 sono stati convocati per domenica 22 luglio 1979 i comizi per la elezione del consiglio comunale di Cervinara;

Ritenuto di dover revocare detto provvedimento verificandosi l'ipotesi di cui all'art. 2 del citato decreto-legge, che dispone la revoca delle elezioni indette per una data successiva al 1° luglio 1979;

Decreta:

1. E' revocato il decreto prefettizio n. 855/13/4 Gab. del 31 maggio 1979 con cui sono stati convocati per domenica 22 luglio 1979 i comizi per la elezione del consiglio comunale di Cervinara.

2. Per l'effetto è prorogata, fino all'insediamento degli organi ordinari, la gestione straordinaria affidata con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1979 al primo dirigente vice prefetto ispettore dott. Benedetto Fusco, al quale sono confermati i poteri conferitigli con il decreto medesimo.

Il commissario straordinario del comune di Cervinara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Avellino, addì 23 giugno 1979

Il prefetto: LOBEFALO

(6096)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 937/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1979, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 938/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1979, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 939/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1979, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 940/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1979, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 941/79 della commissione ,del 14 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 942/79 della commissione, del 14 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 943/79 della commissione, del 14 maggio 1979, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di prodotti del settore della carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 944/79 della Commissione, del 14 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 945/79 della Commissione, del 14 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 679/79 del Consiglio, del 2 aprile 1979, che fissa i prezzi di base e d'acquisto dei cavolfiori, per il periodo 1° maggio-30 giugno 1979, e dei pomodori, delle pesche e dei limoni, per il periodo 1° giugno-30 giugno 1979 pubblicato nella « GU » n. L 86 del 6 aprile 1979.

(*Pubblicati nel n.* L 119 *del* 15 *maggio* 1979)

(113/C)

Regolamento (CEE) n. 946/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, che fissa un'indennità di compensazione per il frumento tenero, la segala e il granturco giacenti nelle scorte alla fine della campagna 1978-1979.

Regolamento (CEE) n. 947/79 della commissione, del 15 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 948/79 della Commissione, del 15 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 949/79 della commissione, del 15 maggio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Raccomandazione n. 950/79/CECA della commissione, del 14 maggio 1979, che istituisce un dazio antidumping definitivo per talune ghise ematiti originarie del Brasile ma provenienti da un altro paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 951/79 della commissione, del 15 maggio 1979, recante seconda modifica del regolamento (CEE) numero 1102/78 che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi.

Regolamento (CEE) n. 952/79 della commissione, del 15 maggio 1979, che rettifica i regolamenti (CEE) n. 682/79, (CEE) n. 734/79 e (CEE) n. 761/79 che fissano i prelievi minimi all'importazione di olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 953/79 della commissione, del 15 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

(*Pubblicati nel n.* L 120 *del* 16 *maggio* 1979

(114/C)

Regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio, del 15 maggio 1979, concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla convenzione.

Regolamento (CEE) n. 955/79 del Consiglio, del 15 maggio 1979, che istituisce un dazio definitivo antidumping su un erbicida originario della Romania.

Regolamento (CEE) n. 956/79 della commissione, del 16 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 957/79 della commissione, del 16 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 958/79 della commissione, del 16 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 959/79 della commissione, del 16 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 960/79 della commissione, del 16 maggio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 961/79 della commissione, del 16 maggio 1979, che fissa le condizioni per la vendita mediante gara di semi di colza e di ravizzone detenuti dall'organismo d'intervento belga.

Regolamento (CEE) n. 962/79 della commissione, del 16 maggio 1979, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 68/79 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 963/79 della commissione, del 16 maggio 1979, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 964/79 della commissione, del 16 maggio 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 965/79 della commissione, del 16 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

(*Pubblicati nel n.* L 121 *del* 17 *maggio* 1979

(115/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 30 giugno 1979:

Santoro Vincenzo Maria, notaio residente nel comune di Modena, è trasferito nel comune di Bologna, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Pultrini Bruno.

Brighina Adolfo, notaio residente nel comune di Cologno Monzese, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Cuvio, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(6097)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 11 giugno 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della Società ascensori italiani riuniti SAIR - Falconi Safov.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Ascensori italiani riuniti SAIR-Falconi Safov - stabilimento di Novara;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta Società ascensori italiani riuniti SAI-Falconi Safov;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della Società ascensori italiani riuniti SAIR-Falconi Safov sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri 6 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della Società ascensori italiani riuniti SAIR- Falconi Safov con stabilimento in Novara.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
VISENTINI

(6002)

Deliberazione 11 giugno 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della società G. Paracchi & C.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1979 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. G. Paracchi & C. con stabilimento in Torino;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società G. Paracchi & C.;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della Società G. Paracchi & C. sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri 6 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della Società G. Paracchi & C. con stabilimento in Torino.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
VISENTINI

(6003)

Deliberazione 11 giugno 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della società Solex.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Solex, con sede e stabilimento in Torino;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Solex;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della Società Solex sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri 6 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società Solex, con sede e stabilimento in Torino.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
VISENTINI

(6004)

Deliberazione 11 giugno 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della società Unirojal.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Unirojal di Vittuone (Milano);

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Unirojal;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della Società Unirojal sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri 6 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società Unirojal di Vittuone (Milano).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
VISENTINI

(6005)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 17 marzo 1979 concernente modificazioni e aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, il simbolo indicato a pagina 60, voce doganale 61.02, cod. 760, posto nella zona C, deve leggersi « A » anziché « A2 »; gli altri simboli posti nelle zone « A2 », « A3 » e « B » sempre del codice 760 devono essere depennati e trascritti nelle medesime zone in corrispondenza del codice 840.

(6142)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventitre società cooperative

Con decreto ministeriale 31 maggio 1979 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola « Per la conduzione di fondi agricoli e servizi « G. Di Vittorio » a r.l., in Castiglion del Lago (Perugia), costituita per rogito Angeli in data 17 settembre 1965, rep. n. 33241/6703, reg. soc. n. 3392;

2) società cooperativa agricola « Di servizi Castiglionese » a r.l., in Castiglion del Lago (Perugia), costituita per rogito Angeli in data 10 febbraio 1961, rep. n. 22918, reg. soc. n 2708;

3) società cooperativa agricola « Adriatica produttori ortofrutticoli - S.C.A.P.O. » a r.l., in Tollo (Chieti), costituita per rogito Cieri in data 16 novembre 1960, rep. n. 14997, reg. soc. n. 573;

4) società cooperativa agricola agraria a r.l. della vallata del Tramazzo Marzeno e vallate limitrofe, in Tredozio (Forlì), costituita per rogito Baruzzi in data 30 giugno 1972, rep. n. 2838, reg. soc. n. 5064;

5) società cooperativa agricola Stalla cooperativa La Torre, soc. coop. a r.l., in Piumazzo di Castelfranco Emilia (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 22 giugno 1962, rep. n. 9037/3340, reg soc. n. 420;

6) società cooperativa agricole Frutticoltori di Val di Nizza, soc. coop. a r.l., in Val di Nizza (Pavia), costituita per rogito Pogliani in data 20 maggio 1967, rep. n. 6684, reg. soc. n. 1041;

7) società cooperativa agricola Stella Torretta Panella, soc. coop. a r.l., in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 29 aprile 1965, rep. n. 35524, reg. soc. n. 378;

8) società cooperativa agricola San Severo, soc. coop. a r.l., in S. Marco dei Cavoti (Benevento), costituita per rogito Nappi in data 31 maggio 1966, rep. n. 3066, reg. soc. n. 622;

9) società cooperativa Consorzio studi ed assistenza fitosanitaria, soc. coop. a r.l., in Campobasso costituita per rogito Albanese in data 27 novembre 1971, rep. n. 132042, reg. soc. n. 688;

10) società cooperativa agricola Allevatori e produttori progresso contadino, soc. coop a r.l., in Fossalto (Campobasso), costituita per rogito Albanese in data 29 novembre 1974, rep. n. 139674, reg. soc. n. 817;

11) società cooperativa agricola A.C.L.I., soc. coop. a r.l., in Maerne di Martellago (Venezia), costituita per rogito Bommarco in data 4 gennaio 1959, rep. n. 12489, reg. soc. n. 7720;

12) società cooperativa agricola A.C.L.I. S. Pio X, soc. coop a r.l., in Loreggia (Padova), costituita per rogito Franco in data 29 ottobre 1968, rep. n. 18670, reg. soc. n. 4522;

13) società cooperativa agricola S. Michele arcangelo, soc. coop. a r.l., in Mestrino (Padova), costituita per rogito in data 16 maggio 1961, rep. n. 7352, reg. soc. n. 4920;

14) società cooperativa agricola San Giorgio, soc. coop. a r.l., in S. Giorgio in Bosco (Padova), costituita per rogito Rabitti in data 25 gennaio 1965, rep. n. 4229, reg. soc. n. 5827;

15) società cooperativa agricola Allevatori Bestiame C.A.B.E., soc. coop. a r.l., in Frassinelle Polesine (Rovigo), costituita per rogito Ferrari in data 7 maggio 1969, rep. n. 18779, reg. soc. n. 1464;

16) società cooperativa agricola Rinascita di Guarda Veneta, soc. coop. a r.l., in Guarda Veneta (Rovigo), costituita per rogito Cernigliaro in data 13 febbraio 1965, rep. n. 40707, reg. soc. n. 1157;

17) società cooperativa agricola S. Leonardo, soc. coop. a r.l., in Villadose (Rovigo), costituita per rogito Milazzo in data 23 dicembre 1971, rep. n. 25945, reg. soc. n. 1659;

18) società cooperativa Edmondo Caccuri, soc. coop. a r.l., in Santeram in Colle (Bari), costituita per rogito Guida in data 21 ottobre 1967, rep. n. 1629, reg. soc. n. 5791;

19) società cooperativa agricola S. Giovanni Battista, soc. coop a r.l., in Sava (Taranto), Costituita per rogito Torretti in data 29 gennaio 1972, rep. n. 483, reg. soc. n. 3443;

20) società cooperativa agricola A.C.L.I. seconda, soc. coop. a r.l., in S. Cesarea Terme (Lecce), costituita per rogito Placì in data 18 aprile 1968, rep n. 35990, reg. soc. n. 3064;

21) società cooperativa agricola Vinicola del Salento La Risorsa, soc. coop. a r.l., in Veglie (Lecce), costituita per rogito Anglana in data 21 febbraio 1970, rep. n. 7471, reg. soc. n. 2930;

22) società cooperativa S. Priamo, soc. coop. a r.l., in S Vito (Cagliari), costituita per rogito Puxeddu in data 30 ottobre 1953, rep n. 5456, reg soc. n. 2092;

23) società cooperativa agricola Produzione agricola Rudalza, soc coop a r.l., in Olbia (Sassari), costituita per rogito Campus in data 18 ottobre 1954, rep n 17462, reg soc n 182.

(5706)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 Mod. 241 D.P. — Data: 13 gennaio 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bari. — Intestazione: Nigro Nicola, nato ad Accadia (Foggia) il 30 luglio 1934. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 20.900.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5887)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

Corso dei cambi del 3 luglio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	829,70	829,70	826,60	829,70	829,70	829,60	829,80	829,70	829,70	829,70
Dollaro canadese .	709,50	709,50	710 —	709,50	709,40	709,50	709,70	709,50	709,50	709,50
Marco germanico .	449,60	449,60	449,60	449,60	449,50	449,65	449,55	449,60	449,60	449,60
Fiorino olandese . .	408,60	408,60	408,75	408,60	408,50	408,60	408,60	408,60	408,60	408,60
Franco belga	28,053	28,053	28,06	28,053	28 —	28,05	28,046	28,053	28,053	28,05
Franco francese . . .	193,79	193,79	193,50	193,79	193,75	193,69	193,84	193,79	193,79	193,80
Lira sterlina	1821,20	1821,20	1823 —	1821,20	1822,75	1821,20	1821,5	1821,20	1821,20	1821,20
Lira irlandese . . .	1703 —	1703 —	1700 —	1703 —	1780 —	—	1705 —	1703 —	1703 —	—
Corona danese	156,09	156,09	155,75	156,09	156,09	156,09	156,06	156,09	156,09	156,10
Corona norvegese . . .	163,55	163,55	163,50	163,55	163,50	163,55	163,60	163,55	163,55	163,55
Corona svedese	194,58	194,58	194,60	194,58	194,40	194,58	194,60	194,58	194,58	194,58
Franco svizzero . . .	499,65	499,65	499,75	499,65	499,80	499,60	499,85	499,65	499,65	499,65
Scellino austriaco. . .	61,157	61,157	61,22	61,157	61,15	61,15	61,195	61,157	61,157	61,15
Escudo portoghese . .	16,94	16,94	16,90	16,94	16,90	16,94	16,95	16,94	16,94	16,94
Peseta spagnola	12,55	12,55	12,55	12,55	12,50	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55
Yen giapponese.	3,794	3,794	3,7890	3,794	3,75	3,79	3,797	3,794	3,794	3,79

Media dei titoli del 3 luglio 1979

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	68,425
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,075
» 5,50 % » » 1968-83	85,800
» 5,50 % » » 1969-84	81,150
» 6 % » » 1970-85	80,825
» 6 % » » 1971-86	77,150
» 6 % » » 1972-87	75,775
» 9 % » » 1975-90	81,200
» 9 % » » 1976-91	81,825
» 10 % » » 1977-92	84,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,600
» » » » 1- 1-1978/80	100,800
» » » » 1- 3-1978/80	100,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,625
» » » » 1- 8-1978/80	100,675
» » » » 1-10-1978/80	100,475
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,450
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,750
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99 —
» » » 10 % 1- 1-1981	97,900
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,800
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,200
» » » 12 % 1- 4-1982	98,975
» » » 12 % 1-10-1983	97,850
» » » 12 % 1-10-1987	96,150
» » » 12 % 1- 1-1984	97,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 luglio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	829,75
Dollaro canadese	709,60
Marco germanico	449,575
Fiorino olandese	408,60
Franco belga	28,049
Franco francese	193,815
Lira sterlina	1821,35
Lira irlandese	1704 —
Corona danese	156,075
Corona norvegese	163,575
Corona svedese	194,59
Franco svizzero	499,75
Scellino austriaco	61,176
Escudo portoghese	16,945
Peseta spagnola	12,55
Yen giapponese	3,795

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a ventiquattro posti di aiutante in prova nel ruolo del personale degli aiutanti della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti di rieducazione per i minorenni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e pena e l'annessa tabella relativa al ruolo degli aiutanti della carriera esecutiva;

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 20 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Considerato che, a tutt'oggi, tenuto conto dei posti accantonati ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e delle riserve dei posti a favore dei sottufficiali e degli invalidi, risultano disponibili ventiquattro posti nel ruolo degli aiutanti;

Considerato che si rende necessario, per le attuali esigenze di servizio, indire il concorso relativo ai ventiquattro posti vacanti;

Ritenuto che per fissare il diario della prova scritta, alla quale possono partecipare soltanto i candidati che hanno superato la prova attitudinale prevista dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, occorre necessariamente attendere l'esito di detta prova;

Considerato pertanto che tale diario sarà stabilito con successivo decreto;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente i provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a ventiquattro posti di aiutante in prova (parametro 120) nel ruolo del personale degli aiutanti della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *D*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopraindicato.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto.

A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

E' fatto obbligo all'aspirante di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza e di rimanervi per un periodo non inferiore ad anni cinque;

10) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

11) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *D*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, da uno dei pubblici ufficiali, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La dichiarazione di cui al n. 6) del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Art. 4.

L'esame consiste in una prova di attitudine professionale, in prove culturali e in una prova pratica di dattilografia.

La prova attitudinale precede la prova scritta e consiste nella compilazione, da parte dei candidati, di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni di aiutante nel settore minorile; l'esito favorevole della prova attitudinale è condizione di ammissibilità alle prove culturali, che si articolano in una prova scritta ed in un colloquio.

La prova scritta avrà per oggetto nozioni elementari di pedagogia applicata ai rapporti della vita familiare.

Il colloquio avrà per oggetto la stessa materia della prova scritta ed inoltre:

1) nozioni elementari di legislazione sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla legge di conversione 27 maggio 1935, n. 835, dal regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802 e dalla legge 25 luglio 1956, n. 888);

2) ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431);

3) nozioni elementari sull'ordinamento politico e amministrativo della Repubblica;

4) nozioni di statistica penitenziaria.

La prova pratica di dattilografia consiste nella scrittura di un brano scelto dalla commissione esaminatrice, alla velocità di circa 130 battute al minuto e si svolgerà congiuntamente al colloquio.

La prova attitudinale si svolgerà in Roma, presso il palazzo dello sport, piazzale dello sport - EUR, alle ore 8 *del giorno* 9 *novembre* 1979.

Dopo aver sostenuto la prova attitudinale i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presentarsi a sostenere la prova scritta nel giorno e nel luogo che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 1980.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova d'esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della data di tale prova, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonché di quelle contenute nella legge 10 ottobre 1962, n. 1494.

La commissione esaminatrice, composta secondo l'art. 3, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 8 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica di dattilografia, che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonché quelli che hanno dichiarato di avere titolo alla elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori del concorso devono assumere servizio in via provvisoria nell'istituto o servizio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta bollata. Qualora il diploma non sia ancora stato rilasciato il candidato potrà presentare, in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato del casellario giudiziale rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito dal certificato penale. I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera d'invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, 14 ottobre 1966, n. 851, oltre alla esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 dal regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al numero 8) del presente articolo non sono richiesti ai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7, tutti in carta bollata:

1) titolo di studio di cui all'art. 7, n. 1);

2) certificato medico, di cui all'art. 7, n. 6);

3) dichiarazione di cui all'art. 7, n. 7);

4) copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, tutti in carta bollata:

1) titolo di studio, di cui all'art. 7, n. 1);

2) estratto dell'atto di nascita, di cui all'art. 7, n. 2);

3) certificato generale del casellario giudiziale, di cui all'art. 7, n. 5);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, in bollo, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto a cui si aspira;

5) dichiarazione di cui all'art. 7, n. 7).

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, o del sindaco, qualora nel comune non esista un ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 e 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera d'invito.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati aiutanti in prova (parametro 120) nel ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria non possa aver corso la nomina l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova, un corso di formazione.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1979
Registro n. 18 Giustizia, foglio n. 169

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita) (2)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente oppure domiciliato a . . . . (provincia) . . . . . in via . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventiquattro posti di aiutante in prova (parametro 120) nel ruolo degli aiutanti della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'istituto . . . . . sito in via . . . . nell'anno scolastico . . . . ;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ;

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (3);

e) possiede l'idoneità fisica all'impiego, oppure (4);

f) dichiarare soltanto le eventuali condanne riportate (5);

g) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede ed a rimanervi per almeno cinque anni;

h) ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . città . . . . provincia . . . . via . . . . . . n. . . c.a.p. . . numero telefonico . . . . ;

l) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6).

Data . . . . . .

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Se il candidato ha diritto all'elevazione del limite massimo di età indicare il titolo o i titoli che gli conferiscono tale diritto.

(3) Nel caso che il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare, dovrà dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei suoi confronti.

(4) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado di invalidità o mutilazione.

(5) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'Amministrazione presso cui presta servizio con l'indicazione della qualifica rivestita dal candidato.

(6055)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia ed istologia patologica . posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in medicina e chirurgia;

istituto di clinica pediatrica, prima cattedra . posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in medicina e chirurgia o laurea in scienze biologiche o laurea in chimica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(6017)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e la facoltà sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica prima . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea rilasciata dalla facoltà di medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(6014)

Concorso ad un posto di ostetrica presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico personale della carriera di concetto delle ostetriche delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola ostetrica annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(6015)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia toracica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di chirurgia toracica — facoltà di medicina e chirurgia, Policlinico Umberto I — con inizio alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(6012)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e la facoltà sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgica posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(6016)

Concorso a venticinque posti di ragioniere presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per esami, a venticinque posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Napoli.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), ovvero diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al presente concorso, spedite a mezzo raccomandata A.R., dovranno essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(6013)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Maluta Sergio, nato a Venezia il 9 gennaio 1946 . . . . punti 96 su 100
2. Calestini Paolo, nato a S. Stefano Magra il 4 febbraio 1943 . . . . » 95 »
3. Limido Graziano, nato a Gallarate il 10 ottobre 1946 . . . . » 95 »
4. Venezia Vincenzo, nato a Matera il 25 marzo 1944 . . . . » 95 »
5. Zabeo Paolo, nato a Dolo il 7 settembre 1947 . . . . » 94 »
6. Solano Giovanni, nato ad Augusta il 27 settembre 1943 . . . . » 93 »
7. Moretti Carlo, nato ad Asmara il 29 gennaio 1946 . . . . » 92 »
8. Bonomo Lorenzo, nato ad Andria il 18 agosto 1946 . . . . » 90 »
9. Brambilla Giorgio, nato a Milano il 19 dicembre 1946 . . . . » 90 »
10. Camellini Umberto, nato a Caneva di Sacile il 12 maggio 1943 . . . . . . » 90 »
11. Donnini Silvano, nato a Varese il 9 novembre 1946 . . . . » 90 »
12. Melo Carlo, nato a Catanzaro Lido il 6 gennaio 1944 . . . . » 90 »
13. Ugolotti Ugo, nato a Borgottaro il 25 ottobre 1946 . . . . » 90 »
14. Baromio Gian Luigi, nato a Desenzano l'11 luglio 1946 . . . . » 89 »
15. Campanoni Vittorio, nato a Legnano il 6 dicembre 1942 . . . . » 89 »
16. Martinetto Francesco, nato a Caselle il 14 aprile 1946 . . . . » 89 »
17. Battista Luciano, nato a Pescara il 27 novembre 1945 . . . . » 88 »
18. Marongiu Giuseppe, nato a Sinnai il 27 luglio 1944 . . . . » 88 »
19. Penco Tullio, nato a Monfalcone il 28 luglio 1945 . . . . » 88 »
20. Tagliaferri Dante, nato a Gavorrano il 5 settembre 1945 . . . . » 88 »
21. Gallizioli Bruno, nato a Riva di Solto il 4 ottobre 1940 . . . . » 87 »
22. Grasso Angelo, nato a Palermo il 9 maggio 1946 . . . . » 86 »
23. Altamura Francesco, nato a Terlizzi il 18 febbraio 1944 . . . . » 85 »
24. Bruna Francesco, nato a Massa il 25 aprile 1946 . . . . » 85 »
25. Citterio Oliviero, nato a Saronno il 16 giugno 1945 . . . . » 85 »
26. Conti Francesco, nato a Palermo il 15 gennaio 1947 . . . . » 85 »
27. D'Anna Giuseppe, nato a Casoria il 9 marzo 1947 . . . . » 85 »
28. Lombardi Fabrizio, nato a Milano il 29 dicembre 1946 . . . . » 85 »
29. Remida Giuseppe, nato a Brescia il 10 novembre 1946 . . . . » 85 »
30. Guazzotti Livio, nato a Camerano Casasco il 6 ottobre 1946 . . . . . . » 83 »
31. Mignani Stefano, nato a Bologna il 7 novembre 1945 . . . . » 83 »
32. Possenti Gabriele, nato a Senigallia il 24 settembre 1946 . . . . » 83 »
33. Toppino Maria Giovanna, nata a Savona il 19 marzo 1940 . . . . . . » 83 »
34. Aimi Giovanni, nato a Fontanellato il 6 febbraio 1946 . . . . » 82 »
35. Berardi Roberto, nato a Bologna il 4 ottobre 1946 . . . . » 82 »
36. Di Fabio Orazio, nato ad Ortona a Mare il 25 febbraio 1945 . . . . . . » 82 »
37. D'Isa Luigi, nato a Cardito il 15 marzo 1938 . . . . » 82 »
38. Ferrari Ciboldi Francesco, nato a Soresina il 5 febbraio 1946 . . . . . . » 82 »

39. Fisichella Natale, nato a Catania il 9 agosto 1946 . . . punti 82 su 100
40. Nanni Maria Raffaella, nata a Padova il 26 maggio 1940 . . . » 82 »
41. Scozzafava Ferruccio, nato a Catanzaro il 1° aprile 1934 . . . . . » 82 »
42. Boraschi Roberto, nato a Legnano il 26 luglio 1945 . . . . . . » 81 »
43. Mariutti Francesco, nato a Venezia il 25 febbraio 1946 . . . . . . » 81 »
44. Ceregini Maria Eva, nata a Gemona del Friuli il 23 giugno 1943 . . . . » 80 »
45. Dal Pozzolo Diego Antonio, nato a Santorso il 10 gennaio 1945 . . . . . » 80 »
46. De Santi Carlo, nato a Lucca il 25 novembre 1943 . . . . » 80 »
47. Dondi Angelo, nato a Ferrara il 18 agosto 1946 . . . . » 80 »
48. Gavazzoli Luigi, nato a Parma il 12 novembre 1940 . . . . » 80 »
49. Lipparini Mario, nato a Bologna il 15 agosto 1946 . . . . » 80 »
50. Nargi Onorio Leonardo Antonio, nato a Castelvetere sul Calore il 27 gennaio 1946 . . » 80 »
51. Natali Giuseppe, nato a Roma il 26 maggio 1940 . » 80 »
52. Papp Stefano, nato a Firenze il 9 dicembre 1946 . . . . . . » 80 »
53. Piscitelli Bruno, nato a Napoli il 7 febbraio 1947 . . . . . . » 80 »
54. Rosso Francesco Paolo, nato a Genova il 25 settembre 1946 . » 80 »
55. Sicoli Carmine, nato a Figline Vegliaturo il 13 settembre 1947 . . . . » 80 »
56. Sideri Vincenzo, nato a Pescara l'8 aprile 1946 . . . . » 80 »
57. Viscanti Oronzo, nato a Corato il 13 gennaio 1944 . . . . » 80 »
58. Zocchi Mario, nato a Milano il 19 aprile 1944 . . . . » 80 »
59. Aldrovandi Silvio, nato a Mirandola il 31 luglio 1946 . . . . » 79 »
60. Colombi Sergio, nato a Roma il 14 novembre 1944 . . . . » 79 »
61. Trecate Giuseppe, nato a Pieve del Cairo l'11 agosto 1946 . . . . . » 79 »
62. Cappello Ivanpietro, nato a Licodia Eubea il 10 aprile 1947 . . . . . » 78 »
63. Ferri Paolo Giuliano, nato a Pescia il 4 agosto 1945 . . . . » 78 »
64. Marini Maurizio, nato a Roma il 23 agosto 1946 . . . . » 78 »
65. Prando Maurizio, nato a Torino l'11 settembre 1946 . . . . . . » 78 »
66. Gallo Giuseppe, nato a Roma il 5 febbraio 1939 . . . . » 77 »
67. Merli Gianni, nato ad Ivrea il 25 marzo 1945 . . » 77 »
68. Morandi Giovanni, nato a Cremona il 29 ottobre 1946 . . . . » 77 »
69. Pilleri Giorgio, nato a Settimo S Pietro il 30 luglio 1924 . . . . » 77 »
70. Riboldi Angelo, nato a Milano il 21 aprile 1946 . . . . » 77 »
71 Perchinunno Matteo, nato a Cerignola il 6 giugno 1946 . . . » 76 »
72. Savioli Franco, nato a Genova il 23 dicembre 1933 . . » 76 »
73. Cadel Alberto, nato a Venezia-Mestre il 21 febbraio 1940 . . . . . . » 75 »
74. Calafiore Mario, nato a Reggio Calabria il 15 agosto 1942 . » 75 »
75. Del Zotto Aligi, nato ad Udine il 13 marzo 1947 . . » 75 »
76. Guadagno Mario, nato a Napoli l'8 febbraio 1947 . . . . . » 75 »
77. Lombardo Salvatore, nato a Palermo il 1° maggio 1947 . . . . . » 75 »
78. Maesano Antonino nato ad Acireale il 13 giugno 1943 . . . . » 75 »
79. Manconi Carlo, nato a Calangianus il 25 luglio 1946 . . . . » 75 »
80. Moroni Fausto, nato a Monteverdi Marittimo il 7 gennaio 1946 . . . . . . punti 75 su 100
81. Perazzi Antonio, nato a Cortemaggiore il 10 gennaio 1946 . . . . » 75 »
82. Personi Alberto, nato a S. Giovanni Lupatoto il 7 ottobre 1946 . . . . . . » 75 »
83. Testuzza Claudio, nato a Cerami il 4 agosto 1945 . . . . » 75 »
84. Torrisi Filippo, nato a Mascali il 1° gennaio 1948 . . . . » 75 »
85. Boccuni Nicola, nato a Taranto il 2 luglio 1945 . . . . » 74 »
86. Narracci Nunzio Giuseppe, nato a Fasano il 3 gennaio 1941 . . . . . . » 74 »
87. Maxia Giovanni, nato a Cagliari il 21 gennaio 1938 . . . . » 73 »
88. Fabris Giuliano, nato a Cividale del Friuli il 20 novembre 1943 . . . . . . » 72 »
89. Nappi Franco, nato a Napoli il 3 settembre 1936 . . . . » 72 »
90. Zannini Giancarlo, nato a Modena il 17 luglio 1946 . . . . » 72 »
91. Andreotti Paolo, nato a Roma il 4 aprile 1939 . . . . » 70 »
92. Castello Giorgio Carlo, nato a Genova il 18 giugno 1935 . . . . » 70 »
93. De Togni Ferdinando, nato a Legnago il 7 aprile 1943 . . . . » 70 »
94. Lucchi Alberto, nato a Rimini il 29 agosto 1928 . . . . » 70 »
95. Massari Carlo, nato a Milano il 26 settembre 1937 . . . . » 70 »
96. Roverselli Cesare, nato a Pedergnaga-Oriano il 5 marzo 1943 . . . . » 70 »
97. Saba Carlo, nato a Cagliari il 1° gennaio 1947 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5480)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati *idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di recupero e* rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Cavaliere Albero, nato a Sanremo il 30 agosto 1941 . . . . punti 90 su 100
2. Panzeri Mario, nato ad Eupilio il 25 dicembre 1939 . . . . » 90 »
3. Bilotta Teresa Wanda, nata a Cosenza il 1° marzo 1942 . . . . » 80 »
4. Di Gioia Michele, nato a Capurso il 12 ottobre 1938 . . . . » 80 »
5. Maggi Giuseppe, nato a S. Pietro in Lama il 19 marzo 1935 . . . . . . » 80 »

6. Picone Gigliola, nata a Roma il 16 settembre 1936 . punti 75 su 100
7. Portigliotti Gian Piero, nato a Novara il 12 marzo 1933 » 75 »
8. Arrigoni Sonia, nata a Brescia il 4 giugno 1933 » 72 »
9. Felici Guglielmo, nato a La Maddalena il 31 agosto 1929 . » 72 »
10. Renzini Renzo, nato a Gubbio il 10 agosto 1936 . » 72 »
11. Riglietti Giuseppe, nato a Barletta il 16 maggio 1938 » 72 »
12 Giorgi Antonio, nato a Perugia il 13 dicembre 1940 » 70 » .

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5606)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;
Visto il proprio decreto del 16 luglio 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale per l'anno 1975;
Visto il proprio provvedimento in data 7 settembre 1977, con il quale il dott. Curti Bruno, nato a Torino il 6 marzo 1940, era stato escluso dalla graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile, giacchè non poteva valutarsi a tal fine l'attività svolta come medico interno presso l'Università di Torino;
Vista la sentenza del 3 gennaio 1979, n. 142 reg. dec. n. 206/78 reg. ric. anno 1979 pronunziata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio che ha accolto nel merito il ricorso proposto dal dott. Bruno Curti annullando il provvedimento di esclusione;
Visti i verbali della commissione esaminatrice di detto esame dai quali risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 76/100 (settantasei centesimi);

Decreta:

Il dott. Curti Bruno, nato a Torino il 6 marzo 1940, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1977 con il punteggio di 76/100 (settantasei centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5488)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri ed in particolare l'art. 72 concernente i requisiti richiesti per l'ammissione all'esame nazionale di idoneità a primario;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;
Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale per l'anno 1975;
Visto il provvedimento n. 9004/15966 del 21 novembre 1977 di ammissione con riserva nei confronti del dott. Vincenzo Dolce, nato a Roma il 31 dicembre 1939;
Vista la decisione del 12 luglio 1978, n. 811 reg. dec. n. 1443/77 reg. ric. anno 1978 pronunziata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio che ha accolto il ricorso proposto dal dottor Vincenzo Dolce annullando il provvedimento sopracitato;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame medesimo, dai quali risulta che il dott. Vincenzo Dolce ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 78/100 (settantotto centesimi);

Decreta:

Il dott. Vincenzo Dolce, nato a Roma il 31 dicembre 1939, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di medicina generale, per l'anno 1975 di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1977, con il punteggio di 78/100 (settantotto centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5490)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di angiologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;
Visto il proprio decreto del 5 novembre 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di angiologia per l'anno 1975;
Visto il proprio provvedimento in data 9 giugno 1976, con il quale il dott. Francesco Manfredi nato il 2 settembre 1938 a Matera, era stato escluso dall'esame predetto per difetto del requisito di cui al punto 4) dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista l'ordinanza pronunziata il 30 giugno 1976, n. 231 reg. ord. n. 949/76 reg. ric. anno 1976 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza che aveva accolto l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dal dott. Francesco Manfredi, ammettendo con riserva quest'ultimo a sostenere l'esame medesimo;
Vista la sentenza del 19 dicembre 1977, n. 90 reg. dec. numero 949/76 reg. ric. anno 1978 pronunziata dallo stesso tribunale che ha accolto nel merito il ricorso proposto dal dottor Francesco Manfredi annullando il provvedimento di esclusione;
Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 80/100 (ottanta centesimi);

Decreta:

Il dott. Francesco Manfredi, nato a Matera il 2 settembre 1938, è inserito nella gradutoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di angiologia per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 5 novembre 1976, con il punteggio di 80/100 (ottanta centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5492)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;
Visto il proprio decreto del 19 settembre 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia per l'anno 1976;

Visto il proprio provvedimento in data 10 febbraio 1978, con il quale il dott. Sergio Persico, nato il 4 novembre 1946, a Napoli era stato escluso dall'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile, giacchè non poteva valutarsi a tal fine l'attività svolta come assistente volontario dopo l'8 maggio 1969;

Vista l'ordinanza pronunziata il 15 marzo 1978, n. 58 reg. ord. n 335/1978 reg. ric. anno 1978 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza che aveva accolto l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dal dott. Sergio Persico, ammettendo con riserva quest'ultimo a sostenere l'esame medesimo;

Vista la sentenza del 3 gennaio 1979, pronunziata dallo stesso tribunale che ha accolto nel merito il ricorso proposto dal dottor Persico, annullando il provvedimento di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, donde risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 76/100 (settantasei centesimi);

Decreta:

Il dott. Sergio Persico, nato a Napoli il 4 novembre 1946, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia per l'anno 1976, di cui al decreto ministeriale 19 settembre 1978, con il punteggio di 76/100 (settantasei centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5499)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 marzo 1979, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1977;

Accertato che al n. 2 del citato elenco è stato erroneamente riportato il luogo di nascita Cutropiano (Lecce) anzichè Cutrofiano (Lecce);

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 2 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1977, approvata con decreto ministeriale 17 febbraio 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 marzo 1979, leggasi Cutrofiano (Lecce) anziché Cutropiano (Lecce).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5484)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 4 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 5 luglio 1978, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1976;

Accertato che al n. 86 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Cambacorta Gangias anzichè Gambacorta Gorgias;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 86 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di *idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione* anno 1976, approvata con decreto ministeriale 4 giugno 1978 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 5 luglio 1978, leggasi Gambacorta Gorgias anziché Cambacorta Gangias.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5483)

REGIONE SARDEGNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 che ha estesi alla regione sarda le norme del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Visto il decreto dell'assessore all'igiene e sanità 11 luglio 1977, n. 452/UMP, con il quale sono stati indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di medico e ostetrica condotti vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1976;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le proposte formulate dall'ordine dei medici-chirurghi della provincia di Sassari;

Viste le segnalazioni fatte dalle giunte comunali interessate;

Ritenuto di dover costituire la commissione giudicatrice del concorso pubblico a posti di medico condotto di cui al decrete dell'assessore all'igiene e sanità 11 luglio 1977, n. 452/UMP;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari alla data del 30 novembre 1976, bandito con decreto dell'assessore all'igiene e sanità 11 luglio 1977, n. 452/UMP, è così composta:

Presidente:

Fontanarosa dott. Marino, ispettore generale dei ruoli della regione sarda.

Componenti:

Carusillo dott. Gianni, direttore di divisione dei ruoli della regione sarda;

Ginesu dott. Salvatore, ispettore generale medico dei ruoli della regione sarda con funzioni di medico provinciale, per la provincia di Oristano;

Palmas prof. Salvatore, primario medico presso l'ospedale civile di Sassari proposto dall'ordine provinciale dei medici-chirurghi di Sassari;

Colombino prof. Ruggero, primario ostetrico presso l'ospedale civile di Ozieri;

Pinna dott. Antonio, medico condotto, designato dai comuni.

Segretario:

Tedde dott. Angelo, funzionario amministrativo della carriera direttiva dei ruoli della regione sarda, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Sassari.

Art. 2.

Le prove di esame avranno luogo in Sassari non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I singoli concorrenti saranno informati con lettera raccomandata A.R. della data, dell'ora e del luogo esatti delle prove almeno trenta giorni prima delle stesse. Ai componenti spettano i compensi di cui alla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15.

Cagliari, addì 5 maggio 1978

L'assessore: ROJCH

(5836)

OSPEDALE «S. CAMILLO DE LELLIS» DI MESAGNE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(2114/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI «UMBERTO I» DI BRESCIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia.

(2117/S)

OSPEDALE «S. LEONARDO» DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli).

(2109/S)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI TAGLIACOZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tagliacozzo (L'Aquila).

(2113/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI S. AGATA DEI GOTI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di analisi;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantaseiesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata dei Goti (Benevento).

(2115/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario della divisione di urologia;
un posto di assistente della clinica odontoiatrica del policlinico;
due posti di assistente della divisione ospedaliera di nefrologia e servizio di emodialisi del policlinico;
un posto di assistente della clinica ostetrico-ginecologica del policlinico;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale dell'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modena.

(2110/S)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Concorso ad un posto di assistente del servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, ad un posto di assistente del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(2118/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(2119/S)

OSPEDALE « SS.MO ROSARIO » DI VENAFRO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venafro (Isernia).

(2120/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venafro (Isernia).

(2121/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(2108/S)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(2112/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(2116/S)

OSPEDALI « REGINA MARGHERITA E CIVILE » DI VITTORIA

Avviso di rettifica

Il concorso ad un posto di assistente di ortopedia addetto al servizio di fisioterapia (a tempo pieno), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 26 maggio 1979, è stato modificato nel senso che il posto suddetto deve intendersi regolato da rapporto di lavoro a tempo definito.

(2136/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1979, n. **13**.

Trattamento economico di missione spettante ai componenti delle commissioni dei consigli di amministrazione e dei collegi dei revisori degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 3 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale presso gli enti ospedalieri e delle commissioni consultive nominate dalle amministrazioni ospedaliere, agli amministratori degli enti ospedalieri, nonchè ai componenti del collegio dei revisori dei predetti enti, le misure dell'indennità di missione e dei rimborsi delle spese di viaggio, in quanto dovuti, devono essere stabilite ed eventualmente rideterminate sulla base di quanto disposto dalla legge 16 luglio 1978, n. 417, per i dipendenti statali.

Il trattamento economico di missione per gli amministratori e i componenti dei collegi dei revisori degli enti ospedalieri, stabilito con deliberazione di ciascun ente, per le missioni compiute in dipendenza della loro carica, non può eccedere quello previsto nell'art. 1 della richiamata legge 16 luglio 1978, n. 417, per le qualifiche indicate al punto 2) della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 3 e 6 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 58.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 marzo 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1979, n. **14**.

Modifiche ed integrazioni all'art. 27 dello statuto della comunità montana « Medio Sangro », zona omogenea « R », comuni della provincia di Chieti, approvata con legge regionale 22 aprile 1976, n. 16.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 3 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 aprile 1974, n. 16, le modifiche e le integrazioni all'art. 27 dello statuto della comunità montana « Medio Sangro », zona omogenea « R », nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 marzo 1979

RICCIUTI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1979, n. **15**.

Determinazione della retta di degenza di cui all'art. 14 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 20, recante: « Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di assistenza ospedaliera ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 3 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale determina annualmente per ciascun ente ospedaliero della Regione, la retta omnicomprensiva di cui all'art. 14 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 20, in misura pari al costo medio giornaliero di degenza dell'anno precedente maggiorato del 10 %.

Il costo medio di cui al precedente comma è calcolato in base al rapporto tra spesa corrente risultante dai provvedimenti di omologazione dei rispettivi bilanci e il doppio del numero delle giornate di degenza verificatesi nel primo semestre, maggiorato del 4 % a titolo di ammortamento delle attrezzature ospedaliere.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 marzo 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1979, n. **16**.

Finanziamenti urgenti per l'attività del settore lavori pubblici.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 3 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, art. 7, lettera *C*), aventi carattere di urgenza per la sistemazione idrogeologica del territorio, per opere di difesa della costa, nonchè per opere portuali, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

Nello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio per l'esercizio 1979, nel quale il consiglio regionale ha autorizzato l'esercizio provvisorio con legge regionale 16 gennaio 1979, n. 11, sono istituiti ed iscritti i seguenti capitoli:

cap. 1654 (settore 16, titolo II, sezione X, categoria 1), denominato: « Interventi urgenti per la sistemazione idrogeologica del territorio e per opere di difesa della costa » con lo stanziamento di lire 2.000 milioni;

cap. 1851 (settore 18, titolo II, sezione X, categoria 1), denominato: « Interventi urgenti per opere portuali » con lo stanziamento di lire 1.000 milioni.

All'onere di lire 3.000 milioni si provvede, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2600 (partita n. 6 dell'elenco n. 5) del bilancio di previsione per l'esercizio 1978.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 marzo 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1979, n. 17.

Integrazione alla legge regionale 31 agosto 1978, n. 53, concernente la regolamentazione dei servizi diagnostici extraospedalieri: laboratori di analisi.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 3 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della emanazione del piano socio-sanitario regionale, le convenzioni mutualistiche per le prestazioni specialistiche con i laboratori di analisi chimico-cliniche, le cui domande di autorizzazione siano state approvate dalla giunta regionale alla data del 31 dicembre 1978, sono sottoposte all'approvazione della giunta stessa, previo parere della commissione competente.

Le convenzioni di cui sopra devono essere conformi a quelle attualmente in vigore con gli enti mutualistici.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 marzo 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1979, n. 18.

Modifiche ed integrazioni all'art. 1 dello statuto della comunità montana « Vomano e Piomba », zona omogenea « N », comuni della provincia di Teramo, approvato con legge regionale 7 settembre 1977, n. 59.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 3 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, le modifiche ed integrazioni all'art. 1 dello statuto della comunità montana « Vomano e Piomba », zona omogenea « N », nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 marzo 1979

RICCIUTI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1979, n. 19.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 marzo 1973, n. 10, e successive modificazioni, recante norme per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e commercianti.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 3 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino alla emanazione da parte della Regione della normativa per la definitiva attuazione del servizio sanitario nazionale, il contributo della regione Abruzzo per l'assistenza farmaceutica è assegnato alle Casse mutue provinciali degli artigiani, dei coltivatori diretti, dei commercianti, in misura proporzionale al numero degli aventi diritto all'assistenza e nei limiti dei fondi stanziati in bilancio.

Nello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio per l'esercizio 1979, sul quale il consiglio regionale, nella seduta del 20 dicembre 1978, ha autorizzato l'esercizio provvisorio, è istituito il cap. 877 (sezione VIII, titolo I, settore VIII, categoria V) denominato: « Fondo regionale per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e commercianti, integrazione 1978 », con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 700 milioni.

Art. 2.

All'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 24, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le casse mutue provinciali sono tenute a trasmettere entro i primi dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre il prospetto dimostrativo dell'andamento della gestione con l'indicazione dell'avanzo o del disavanzo risultante.

Sulla base di tali prospetti la giunta regionale può autorizzare l'utilizzo di eventuali avanzi, entro i limiti delle somme assegnate dalla Regione, mediante versamento diretto in favore di casse mutue che presentano una situazione di disavanzo ».

Art. 3.

E' abrogato l'art. 2 della legge regionale 1° giugno 1977, n. 23.

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme contenute nella legge regionale 7 marzo 1973, n. 10, e successive modificazioni, ivi comprese quelle a carattere transitorio di cui alla legge regionale 18 maggio 1978, n. 24.

Art. 4.

All'onere di L. 1.700.000.000 derivante dalla presente legge si provvede, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2500 (partita n. 3 dell'elenco n. 4) del bilancio di previsione per l'esercizio 1978.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 marzo 1979

RICCIUTI

(4276)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1979, n. 5.

Proroga dell'efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive modificazioni e proroghe, e conferimento ai comuni della delega per l'esercizio delle relative funzioni amministrative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 del 1° *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo di destinazione alberghiera, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive modificazioni e proroghe, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1979 per gli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, ubicati nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Art. 2.

E' delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'art. 1 della presente legge.

La delega decorre dal 1° luglio 1979.

Art. 3.

Nell'esercizio delle funzioni delegate i comuni sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.

Nel corso del rapporto di delega, il consiglio e la giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.

Le direttive della giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla commissione consiliare competente.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di inerzia dell'ente delegato la giunta regionale può invitare il comune a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.

La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge, nei confronti di tutti i soggetti delegati.

La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente inerzia o grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 4.

Fino all'adozione di diversa normativa, restano in vigore in quanto applicabili e compatibili con l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio ricettivo alberghiero, le norme sostanziali e procedurali disciplinanti la materia, fatto salvo quanto disposto all'art. 5 della presente legge.

Art. 5.

La giunta regionale comunica la propria determinazione in ordine alla richiesta di svincolo alberghiero entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. In mancanza di comunicazione entro il suddetto termine, l'istanza stessa s'intende accolta. Le stesse disposizioni si applicano per i comuni nello esercizio della delega delle funzioni amministrative concernenti il vincolo alberghiero.

Art. 6.

I rapporti finanziari con i comuni, a seguito dell'esercizio della delega di cui alla presente legge, saranno definiti mediante il pagamento a notula delle singole prestazioni svolte in relazione alle funzioni delegate.

Le tariffe per i rimborsi a notula sono approvate con atto del consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 28 febbraio 1979

TURCI

(4508)

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1979, n. 7.

Interventi della regione Emilia-Romagna per la difesa della costa adriatica ai fini ambientali, turistici e di protezione degli insediamenti civili e produttivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 15 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Emilia-Romagna, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, lettera *o*), dello statuto e nell'ambito delle funzioni trasferite alle regioni dagli articoli 56, 69 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove la realizzazione di un piano progettuale per la difesa della costa adriatica, in corrispondenza del proprio territorio, a fini ambientali, turistici, di protezione degli insediamenti civili e produttivi e di salvaguardia economica complessiva delle aree interessate.

Nel quadro delle proprie competenze, trasferite o delegate, la Regione esercita le funzioni di vigilanza sugli interventi interessanti i bacini imbriferi tributari delle spiagge emiliano-romagnole anche al fine di prevederne le conseguenze sullo equilibrio costiero e sull'assetto territoriale.

Art. 2.
Obiettivi del piano progettuale

Il piano progettuale, di cui all'articolo precedente, avrà carattere interdisciplinare al fine di tenere conto dei molteplici aspetti e riflessi, sul piano tecnico ed economico, dei fenomeni in atto e dei provvedimenti da proporre.

Esso perseguirà, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

a) identificazione dei principali fattori di regressione del litorale e del loro relativo peso, con particolare riguardo ai fenomeni di subsidenza in atto;

b) esame delle connessioni tra i fenomeni di erosione e subsidenza e le modalità di utilizzo complessivo del territorio e delle risorse naturali quali, tra l'altro, escavazioni nell'alveo dei fiumi, estrazione di acque sotterranee e di gas naturali;

c) valutazione dell'incidenza, ai fini dell'erosione, dell'eventuale costruzione di opere portuali e marittime nonchè di altre infrastrutture prevedibili nelle aree interessate in base agli strumenti urbanistici vigenti;

d) valutazione di massima della consistenza dei beni pubblici e privati e della dimensione delle attività economiche coinvolte dai fenomeni suddetti e dai loro prevedibili sviluppi, al fine di stimare il grado di rilevanza del problema nel quadro dell'economia nazionale;

e) indicazione di interventi urgenti, se nel caso anche provvisori, per la salvaguardia delle aree maggiormente compromesse;

f) definizione della metodologia per individuare i provvedimenti ottimali e proposta progettuale di massima di un programma di interventi a medio e lungo termine per la difesa complessiva di tutto l'arco di costa, con la valutazione dei costi relativi.

Allo scopo di realizzare gli obiettivi suddetti, si procederà alla sistemazione delle conoscenze esistenti nonchè alla esecuzione dei rilievi topografici, aerofotogrammetrici, batimetrici, del moto ondoso, dei venti dominanti e di altri fenomeni, provvedendo a definire criteri e metodologie per la ripetizione sistematica di tali rilievi al fine di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni di erosione e subsidenza.

Art. 3.
Modalità di esecuzione

La giunta regionale, per la predisposizione del piano progettuale di cui al precedente articolo, oltre ad utilizzare i propri uffici centrali e periferici è altresì autorizzata ad avvalersi di enti pubblici, società o istituti specializzati, della società a partecipazione regionale Idro.S.E.R., stipulando all'uopo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convenzioni con le quali saranno regolate le modalità ed i tempi per la esecuzione e la consegna del piano progettuale e sarà stabilito il corrispettivo dovuto sulla base di analitiche specifiche.

All'elaborazione del piano progettuale partecipano le province, i comuni e i comprensori interessati, nonchè il comitato circondariale di Rimini ed i competenti uffici dello Stato.

La Regione può richiedere agli organi ed ai servizi della amministrazione dello Stato collaborazione, informazioni, dati ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle attività comprese nei programmi previsti dalla presente legge.

Art. 4.
Approvazione del piano progettuale

La giunta regionale, nei sessanta giorni successivi al ricevimento del piano progettuale, lo propone all'approvazione del consiglio regionale corredato delle eventuali osservazioni degli enti, organi ed uffici di cui al secondo comma del precedente articolo.

Il consiglio regionale approva il piano progettuale, che costituirà il quadro di riferimento settoriale per gli interventi di pianificazione territoriale interessanti la fascia costiera.

Il consiglio regionale, con il provvedimento che approva il piano, su proposta della giunta indica anche la previsione delle spese occorrenti per la sua realizzazione e l'ipotesi della loro ripartizione tra lo Stato, Regione ed enti locali sulla base delle leggi vigenti, in un quadro di sviluppo coordinato della spesa pubblica.

La giunta regionale, entro due mesi dall'approvazione del piano, propone al consiglio regionale un programma-stralcio operativo per gli interventi, eventualmente anche di tipo sperimentale, da realizzare nell'ambito del bilancio poliennale in vigore, per la parte di competenza regionale, ed un programma di massima per gli interventi a carico dei bilanci successivi.

Art. 5.
Salvaguardia

Nelle more della predisposizione del piano di cui alla presente legge, tutti i progetti di opere da realizzare interessanti il litorale regionale nonchè gli strumenti urbanistici di disciplina degli insediamenti costieri debbono essere corredati, ai fini della loro esecutività, degli studi necessari per valutare la loro influenza sul regime del litorale.

Art. 6.
Norma finanziaria

Per l'attuazione del piano progettuale di cui alla presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a stanziare la somma di L. 300.000.000.

Agli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, l'amministrazione regionale provvede mediante prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 86500 del bilancio per l'esercizio 1978, a' sensi del secondo comma dell'art. 35 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 « Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia-Romagna ».

Alla iscrizione dello stanziamento di spesa autorizzata dalla presente legge, sarà provveduto a norma del terzo comma dell'art. 38 della predetta legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 13 marzo 1979

TURCI

(4509)

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1979, n. 8.
Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 20 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 14 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Ai fini del finanziamento dei piani di sviluppo, l'ammontare della quota di concorso pubblico nel pagamento degli interessi è quello massimo stabilito dall'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e dall'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352. Il tasso globale è quello stabilito annualmente dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ».

Art. 2.

L'art. 24 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, è sostituito dal seguente:

« E' istituita una indennità compensativa annua per gli imprenditori agricoli, singoli o associati, residenti nei territori montani ed in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/1975.

L'indennità di cui al comma precedente verrà erogata alle condizioni stabilite dall'art. 5 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

L'importo dell'indennità compensativa verrà concesso fino alla misura massima, pari a 52,5 unità di conto ad ettaro di superficie foraggera coltivata, alle aziende zootecniche, con ampiezza dai 3 ai 10 ettari di superficie agricola utilizzata per la alimentazione del bestiame dell'azienda durante l'anno, ricadenti per la maggior parte nella fascia altitudinale superiore ai 600 metri s.l.m.

Per le aziende comprese nella medesima classe di superficie, situate sotto i 600 metri di altitudine, l'importo massimo della indennità compensativa è ridotta a 35 unità di conto ad ettaro di superficie foraggera.

Per produzioni diverse da quelle foraggere, nelle zone montane, l'indennità compensativa fino alla misura massima unica di 26 unità di conto per ettaro potrà essere commisurata alla superficie agricola utilizzata, al netto di quella destinata alla produzione foraggera, alla produzione di frumento, nonchè alla produzione intensiva di peri, peschi e meli eccedente le 50 are per azienda.

Per le aziende con ampiezza superiore ai 10 ettari di superficie agricola utilizzata, le misure massime della indennità compensativa per ettaro sopra indicate sono ridotte, oltre i 10 ettari di foraggere, rispettivamente a 44 unità di conto per ettaro per le aziende con SAU ricadente nella fascia altitudinale superiore ai 600 metri s.l.m. e a 26 unità di conto per ettaro per quelle con SAU ricadente nella fascia altitudinale inferiore, per un importo massimo complessivo non superiore a 1.050 unità di conto per singola azienda. Tale limite massimo non è applicabile alle cooperative, alle società di persone ed alle comunioni familiari.

Nei territori di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva n 268/1975 valgono le riduzioni previste nel comma terzo dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352, rapportate ad ettaro di superficie foraggera.

In ogni caso l'importo totale dell'indennità concessa per capo grosso non potrà essere superiore a 52,5 U.C. e non potrà essere inferiore a 16 U.C.

Il consiglio regionale determinerà, con propria deliberazione, l'importo dell'indennità in relazione ai finanziamenti che si renderanno disponibili in attuazione della legge 10 maggio 1976, numero 352, nonchè le zone da considerare prioritarie nella concessione dell'indennità medesima.

La Regione pubblicherà periodicamente nel Bollettino ufficiale l'elenco dei titolari delle aziende ai quali viene concessa l'indennità compensativa, comprensivo dei contributi erogati sulla base dei piani di sviluppo approvati ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 26 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352, la Regione può finanziare iniziative promosse dalle comunità montane riguardanti investimenti collettivi volti a migliorare la produzione foraggera e la sistemazione dei pascoli montani, compresa l'attuazione di opere di servizio. Di norma i contributi saranno concessi per iniziative interessanti le aziende il cui piano di sviluppo sia stato approvato ai sensi della presente legge ».

Art. 4.

L'art. 27 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, è abrogato.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 39 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Esercita le funzioni di organismo fondiario sul territorio regionale l'ente regionale di sviluppo agricolo, sulla base di piani e programmi adottati dalla Regione e dai comitati comprensoriali ».

Art. 6.

L'art. 46 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Alla selezione, formazione e perfezionamento dei consulenti socio-economici provvede la Regione sulla base di deliberazione del consiglio regionale che fissa i programmi e la durata dei corsi nonchè i requisiti per l'ammissione ai medesimi in conformità degli articoli 51, 52 e 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153, salvo quanto stabilito nei successivi commi del presente articolo.

Per la realizzazione dei corsi la Regione potrà altresì avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di università o di istituti di ricerca specializzati.

Al rilascio degli attestati di cui all'art. 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153, provvede il presidente della giunta regionale sulla base del parere espresso da una commissione la cui composizione è determinata dal consiglio regionale con propria deliberazione ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 16 marzo 1979

TURCI

(4510)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791840)